

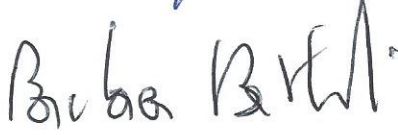


Associazione Pro Loco Campiglia d'Orcia

Campiglia d'Orcia, 27/07/2020

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI N. 2 DEL 27/07/2020

• PRESENTI

PRESIDENTE	Sig. Giubbilei Francesco	
VICEPRESIDENTE	Sig. Bardi Alessio	
SEGRETARIO	Sig.ra Parricchi Rebecca	
TESORIERE	Sig. Valenti Cosimo	
CONSIGLIERE	Sig.ra Battisti Barbara	
CONSIGLIERE	Sig.ra Ricci Marta	



• ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie per iscrizione APS

1) Si costituisce l'assemblea dei soci per approvare le modifiche statutarie necessarie all'iscrizione all'albo delle APS. Sono presenti 36 soci, su un totale di 70 soci iscritti, in seconda convocazione, pertanto l'assemblea risulta valida.

Il presidente Giubbilei rilegge lo statuto attualmente in vigore ed espone, nel dettaglio, tutte le modifiche statutarie da approvare sulla base delle indicazioni fornite in merito dall'UNPLI, CESVOT e Comune di Siena (in quanto referente per l'iscrizione all'albo delle APS).

Viene pertanto letto integralmente il nuovo statuto, composto da 8 pagine e 22 articoli, redatto ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Pro Loco Campiglia d'Orcia APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI) e con durata illimitata.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel relativo Registro.

Articolo 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione si propone di:

- a) Contribuire ad organizzare turisticamente la località, sia incoraggiando ed appoggiando il miglioramento dei servizi pubblici e privati, sia istituendo un apposito ufficio di informazione nei periodi di maggiore affluenza.
- b) Contribuire a potenziare l'offerta turistica stimolando la realizzazione delle strutture ricettive (alberghi, alloggi agro-turistici locali di ritrovo, impianti etc.) ed il miglioramento di quelle esistenti.
- c) Promuovere, nel rispetto delle autonomie delle singole associazioni che operano in Campigli d'Orcia, iniziative e manifestazioni espositive (mostre, fiere, convegni), culturali e ricreative (festeggiamenti, gare, spettacoli pubblici, gite, escursioni etc.) volte sia a valorizzare ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, sia a far meglio conoscere e apprezzare la località.
- d) Riunire tutti coloro (Enti, Associazioni, esercenti, privati) che hanno interesse allo sviluppo turistico e sociale di Campiglia d'Orcia.
- e) Contribuire alla realizzazione di più elevate condizioni di vita socio-economiche, culturali, attraverso attività di tutela, valorizzazione, promozione e pubblicizzazione, del patrimonio storico, architettonico, etnografico e paesaggistico-ambientale.

L'associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Articolo 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'iscrizione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo che ne delibera l'accoglimento o meno, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

In caso di diniego è possibile fare ricorso all'Assemblea.

I soci si distinguono in onorari, benemeriti ed effettivi.

I soci onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo fra quelle persone o Enti che hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento degli scopi sociali.

Sono dichiarati soci benemeriti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo coloro che avranno arrecato benefici morali e materiali all'Associazione.

Per divenire soci effettivi è necessario versare una quota sociale di iscrizione fissata annualmente dall'Assemblea.

Ogni socio effettivo potrà effettuare l'iscrizione o il rinnovo della stessa dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ad ogni socio effettivo verrà rilasciata una tessera sociale anch'essa con validità annuale debitamente sottoscritta dallo stesso e dal Presidente dell'Associazione contenente la data dell'avvenuta iscrizione.

Per aver diritto al voto occorre essere iscritti nel libro dei soci.

Non sono ammessi soci temporanei.

Articolo 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti i Soci purché al momento dell'assemblea siano in regola con il versamento della quota sociale annuale se prevista e risultino associati da almeno **tre mesi**, hanno diritto:

- a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b. esaminare i libri sociali;
- c. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d. frequentare i locali dell'associazione;
- e. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- f. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- h. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi attraverso richiesta scritta al Consiglio direttivo.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.



Articolo 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, morosità o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione oppure quando viene a mancare il requisito di buona condotta morale e civile può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo entro il 31 (trentuno) dicembre, a valersi per l'anno successivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea
- b) L'Organo di amministrazione ossia il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Sindaci Revisori

Le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 7

(Assemblea Generale dei Soci)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sulla esclusione degli associati;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, passata mezz'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

Articolo 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 10 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 5 mandati. Alle riunioni del Consiglio può partecipare con voto consultivo il rappresentante designato dal Comune di Castiglione d'Orcia.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.

Nei casi di: dimissioni, decesso, assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni, di uno dei componenti il Consiglio, quest'ultimo provvede alla sostituzione designando nell'ordine i soci che hanno riportato il maggior numero di voti tra i non eletti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
- eleggere fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;
- deliberare la perdita di qualità di socio ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto; contro tale provvedimento da notificarsi con raccomandata R.r, l'interessato ha facoltà di ricorrere entro trenta giorni alla Assemblea;
- nominare su proposta del Presidente, un Segretario ed un Tesoriere fra i Consiglieri o fra i soci regolarmente iscritti non facenti parte dell'organo direttivo. Il Segretario ed il Tesoriere, nominati fra i soci, partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è affiancato, per la realizzazione di specifiche, singole iniziative o manifestazioni, da rappresentanti delle organizzazioni di categoria, di massa, sportive, esistenti in Campiglia d'Orcia. Tali rappresentanti possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9

(Il Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione a tutti gli effetti e cura l'andamento della Associazione stessa adottando, ove occorra, tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza, salvo riferirne, per la ratifica, alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

È facoltà del Presidente, udito il Consiglio Direttivo, di nominare apposite Commissioni per provvedere all'organizzazione dei diversi settori di attività. Tali Commissioni delle quali farà parte almeno un Consigliere dell'Associazione, saranno composte da persone che abbiano spiccate capacità nei settori di competenza. Le Commissioni avranno soltanto parere consultivo.

Articolo 10

(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo o su suo esplicito mandato.

Articolo 11

(Il Segretario)

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; redige i verbali delle riunioni, assicura la realizzazione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Articolo 12

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere provvede alla tenuta e al continuo aggiornamento del libro Cassa. Provvede ad effettuare i pagamenti e le riscossioni in base a regolari autorizzazioni del Presidente.

La custodia dei fondi è affidata interamente ad un Istituto di Credito locale ad eccezione di una modesta somma che, di volta in volta, dietro regolare autorizzazione del Presidente, viene messa a disposizione del Tesoriere per provvedere direttamente al pagamento di piccole spese di gestione (corrispondenza, cancelleria, etc.).

Articolo 13

(Tenuta dei Registri)

Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, sono responsabili della tenuta dei Registri dai quali risulta la gestione contabile della Associazione.

Articolo 14

(Collegio dei Sindaci Revisori)

Tre revisori dei conti devono essere nominati dalla Assemblea per esaminarne periodicamente la contabilità. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, prendere parola ma senza diritto di voto. Compilano l'apposita relazione del Conto Consuntivo. Essi durano in carica tre anni.

Articolo 15

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 16

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17

(Bilancio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio successivo all'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Entro il mese di novembre deve essere presentato all'Assemblea il Bilancio di Previsione dell'esercizio futuro.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 18

(Sovvenzioni)

Le entrate con le quali la Pro Loco provvede al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, sono costituite da:

- 1) Quote associative annuali
- 2) Contributi di enti o di privati
- 3) Eventuali donazioni
- 4) Proventi di gestione derivanti da iniziative permanenti ed occasionali
- 5) Altre sovvenzioni previste dalla legge
- 6) Erogazioni liberali dei Soci e di terzi
- 7) Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore
- 8) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

Articolo 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

Articolo 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Non vengono sollevate problematiche o dubbi da parte dei soci presenti.

Il nuovo statuto è approvato, per alzata di mano, all'unanimità dai soci presenti.

L'assemblea si scioglie alle ore 22.30.

Letto e approvato dai componenti del Consiglio Direttivo presenti alla seduta.

Il presidente

Giubbilei Francesco

**ASSOCIAZIONE PRO LOCO
CAMPIGLIA D'ORCIA**
Via Campotondo - 53023 Campiglia d'Orcia
Castiglione d'Orcia (Siena)
cod. fisc. 00841260524

Il segretario

Parricchi Rebecca

Rebecca Parricchi

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano

Registrato il 22 OTT. 2020 al N° 845 serie 3

Imposta versata di € ESENTE



CAPO TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale.